

COMUNE DI NAPOLI  
AVVOCATURA

ORIGINALE



ECC.MO CONSIGLIO DI STATO - S.G.

- ROMA -

**RICORSO IN APPELLO**

Per il **Comune di Napoli**, in persona del Legale rapp.te p.t., c.f. 80014890638 - p.i. 01207650639, rapp.to e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Bruno Crimaldi (CRMBRN65H26F839I) e Fabio Maria Ferrari,(FRRFMR59P10F839X) e con gli stessi elett.te dom.to in Roma C.so V. Emanuele II n. 18 presso il dott. Gian Marco

Grez, indirizzo di posta elettronica:

avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it recapiti telefonici:

081/7954666, fax 0817954703

CONTRO:

- GALIERO Salvatore ed altri assistiti dal SUNIA, Sindacato unitario inquilini e assegnatari in persona del legale rapp.te avv. Giordano. elett.te dom.ti presso l'Avv.to Edoardo Cannellini, con studio in Napoli, via Duca F. della Marra, n. 3

**Nonché nei confronti di**

- Consorzio Ge.Se.Ce.Di Gestione Servizi Centro Direzionale, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ti presso avv. Matteo Maria Fiorentino e Bruno Cimadomo, con studio in Napoli, Rione Sirignano n. 6

- degli interventori Alfonso Matrone, ed altri elett.te dom.ti presso l'Avv.to Edoardo Cannellini, con studio in Napoli, via Duca F. della Marra, n. 3.

**per l'annullamento e la riforma previa sospensiva:**

della sentenza TAR Campania - Napoli - I<sup>^</sup> Sez. - sent. N. 05412/2013 del 27.11.2013 che, decidendo sul ricorso R.G. n.5305/12 proposto dai ricorrenti in epigrafe, ha accertato il mancato svolgimento da parte del



## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

Comune dei servizi pubblici nell'ambito del Centro Direzionale di Napoli e ordinato al Comune di Napoli di porvi rimedio secondo quanto indicato in motivazione; ha poi condannato quest'ultimo al pagamento, delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato. Infine ha disposto, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d. lgs. n. 198 del 2009, la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei Conti.

### F A T T O

I ricorrenti originari (ed interventori a adiuvandum in primo grado) sono tutti proprietari di unità immobiliari ubicate all'interno del Centro direzionale di Napoli (d'ora in poi CDN), tranne il SUNIA (che si trova in posizione accessiva e condizionata a quella dei ricorrenti consorziati). Gli stessi sono dunque componenti del Consorzio denominato Gestione Servizi Centro Direzionale GE-SE-CE-DI e costituito dalla soc. Mededil spa, costruttrice del complesso immobiliare, che appunto, secondo atto costitutivo, riunisce obbligatoriamente (art. 3) i proprietari del CDN e che ha per oggetto (ma non è detto che svolga) (art. 2) a) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, infrastrutture ed aree pubbliche ovvero di uso pubblico e la manutenzione e l'esercizio degli impianti e servizi pubblici ecc. e b) di diventare concessionario a titolo oneroso o gratuito del Comune di Napoli per le attività di cui sub a) che potrebbero fare oggetto di apposita convenzione.

Il Consorzio che riunisce dunque i ricorrenti ha avviato nel corso del tempo alcuni separati giudizi innanzi al G.O. (come si rileva dall'atto di chiamata in causa prodotto in primo grado), onde sentire condannare il Comune di Napoli e la Mededil a rifondere alla



## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

GESECEDI (ricordiamo il Consorzio che riunisce tutti i ricorrenti originari) gli oneri sostenuti per la manutenzione del CDN. Il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli n. 12839/05 pende ancora per la decisione finale di merito e attualmente la prossima udienza è fissata per il 29.9.2014 per osservazioni sulla CTU.

A seguito di transazioni intervenute rispettivamente tra Comune di Napoli e Iritecna (succeduta alla Mededil) del 1999 e tra GESECEDI e Fintecna (succeduta a Iritecna) del 9.10.2000, il consorzio che raccoglie i ricorrenti - nonostante la sottoscrizione di protocolli di intesa col Comune di Napoli, che rimettevano al Comune la valutazione dell'opportunità di affidare al consorzio GESECEDI la gestione delle attività sopra indicate - non ha mai avuto tale affidamento, tanto meno si è proceduto alla costituzione di società mista tra Comune di Napoli e il detto Consorzio, in quanto la delibera della Giunta comunale di Napoli n. 2679 del 29 agosto 2000, con la quale si è statuito di proporre al Consiglio Comunale di costituire una società mista fra il Comune di Napoli, Italia Lavoro spa e Consorzio Gesecedi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DL 31.1.1995 n. 26, conv. in L. 29.3.1995 n. 95, per la gestione integrata dei servizi del Centro Direzionale è stata annullata dal Tar Campania con sentenza 2144/02.

Nel prosieguo il Consorzio GESECEDI ha convenuto, con atto di citazione notificato il 6.4.2005, innanzi al Tribunale civile di Napoli il Comune di Napoli per sentire condannare lo stesso al pagamento del corrispettivo, risarcimenti dei danni, e spese sostenute per lo svolgimento di tutte le pretese prestazioni effettuate a suo favore.

Il Comune di Napoli, con successivo atto di chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 e 269 cpc ha vocato in giudizio la Fintecna (già Mededil



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

spa), non avendo quest'ultima tempestivamente consegnato le aree pubbliche del CDN al Comune di Napoli che dunque non sono nella disponibilità di quest'ultimo.

In particolare il Comune di Napoli, per quanto interessa in codesta sede, NON ha mai autorizzato il consorzio ad alcuna attività, non ritenendo opponibile allo stesso Comune l'atto di transazione del 9/10/00, perché intervenuto tra soggetti diversi appunto FINtecna (già Mededil) e GESECEDI. Inoltre, quanto ai protocolli d'intesa, essi non hanno formato oggetto di formale approvazione da parte del Comune, così come la delibera di proposta al Consiglio di costituzione della società mista, è stata annullata dal Tar Campania con sent 2144/2002; sicchè non esistono impegni formalmente assunti dal Comune e manca perciò ogni assunzione di obbligo da parte del Comune, essendo mancate anche le procedure di evidenza pubblica. Avverso la sentenza del Tar che ha annullato la società mista (vedi sent. n. 2144 del 5/12/01-31/1/02) non è stata proposta impugnativa, sicchè oltretutto essa è anche passata in giudicato.

Tanto premesso, con atto di diffida, notificato il 10.7.2012, i ricorrenti odierni hanno chiesto al Comune di assumere entro 90 gg *"le più opportune iniziative per intervenire in modo compiuto in merito alla situazione negativa di inattività sopra lamentata assicurando così la gestione, la manutenzione e la fornitura di beni e servizi pubblici nel comprensorio del CDN ed intervenendo per vietare a terzi senza titolo la medesima attività ponendo fine ad una situazione di gravissima e non più tollerabile illegalità"*.

Trascorsi 90 gg dalla diffida i ricorrenti hanno notificato ricorso al TAR Campania ai sensi dell'art. 3 del d. lgs 20 dicembre 2009 n. 198 al solo Comune di Napoli e al Consorzio GESECEDI, limitandosi a reiterare il

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

contenuto dell'atto di diffida e a rassegnare le conclusioni già indicate in epigrafe.

Il Comune di Napoli di conseguenza ha provveduto, come previsto dal d.lg.vo 198/2009, a far pubblicare in data 16.1.2013 sul sito istituzionale del Comune di Napoli l'avviso e la copia del ricorso presentato, nonché ha inviato, in data 17.1.2013, copia del ricorso al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, il tutto dandone notizia al legale di controparte.

Il TAR Campania con Ord.za 02013/2013 ha disposto incumbenti istruttori nei confronti del Comune di Napoli che vi provvedeva con il deposito del .

Il TAR Campania – Napoli – I<sup>a</sup> Sez. - sent. N. 05412/2013 del 27.11.2013, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha ordinato al Comune, previo espletamento delle operazioni di consegna eventualmente necessarie, di provvedere all'emanazione degli atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo per la gestione del Centro direzionale di Napoli, nel termine di centottanta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza. Inoltre ha condannato il Comune al pagamento di € 2000,00 per le spese di giudizio.

Di tale sentenza se ne chiede l'integrale riforma per i seguenti motivi in

**D I R I T T O**

**1) errores in procedendo inammissibilità del ricorso originario per carenza e conflitto di interesse dei ricorrenti.**

Controparte ha avviato l'azione per l'efficienza dell'amministrazione, ai sensi del d. lgs. n. 198 del 2009, relativamente al corretto svolgimento dei servizi pubblici di gestione, manutenzione



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

ordinaria e straordinaria, pulizia, polizia municipale, delle aree e delle opere infrastrutturali, nonché dei relativi impianti di proprietà comunale, nel comprensorio del Centro Direzionale di Napoli, con divieto a terzi di svolgere la medesima attività senza titolo. Il Tar errando sulla natura e i presupposti dell'azione avviata da controparte non ha scrutinato la prima eccezione di inammissibilità proposta dal Comune appellante; ossia non ha esaminato la carenza di interesse e di legittimazione ad agire legata alla peculiare posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti di primo grado.

Sul piano della legittimazione attiva appare necessario riflettere sulla posizione dei ricorrenti, tutti membri del Consorzio GESECEDI (a parte il S.u.n.i.a. che si trova in posizione accessiva e condizionata a quella dei ricorrenti consorziati), i quali, mentre da un lato con il presente ricorso e come portatori di interessi collettivi, chiedono al Comune di assumere la gestione che asseritamente ritengono svolta in modo abusivo dal consorzio di cui fanno parte, dall'altra, quali appartenenti al Consorzio, stanno (v. oggetto dell'atto costitutivo - art. 2 esibito da controparte) asseritamente gestendo i beni comuni e dunque perseguendo l'obiettivo di mantenere tale gestione in capo al consorzio per divenire concessionari dei servizi pubblici espletati. Ne deriva che i ricorrenti, del tutto inammissibilmente rispetto all'interesse ad agire, pur appartenendo al Consorzio e dunque avendo aderito ad esso per conseguire l'oggetto sociale, di fatto, con l'azione odierna si pongono in contrasto con esso, senza che nel presente giudizio abbiano fornito prova alcuna circa il dissenso manifestato in seno al Consorzio, attraverso la conseguente impugnazione delle delibere consortili o delle azioni comunque intraprese, né tantomeno



## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

avendo provveduto a far dichiarare lo scioglimento del Consorzio stesso.

Pertanto non è possibile delineare la necessaria lesione diretta, concreta e attuale richiesta dalla normativa dell'azione collettiva proposta, laddove il comportamento dell'Amministrazione appare perlomeno ostacolato dall'azione del Consorzio di cui fanno parte i ricorrenti.

Sul punto dell'eccezione avanzata dal Comune, il TAR si è limitato ad osservare che:

*"3.3. I ricorrenti sono soggetti distinti dal consorzio, avente un propria soggettività giuridica, per cui manca una legittimazione attiva dei ricorrenti ad agire in nome e per conto del Consorzio, come per converso il Consorzio non ha legittimazione a far valere azioni rientranti nella titolarità dei consorziati, individualmente o collettivamente considerati.*

*E' evidente che le ricadute delle rispettive azioni giudiziarie dei consorziati e del consorzio potranno semmai rilevare nei rapporti tra i medesimi ed in seno al consorzio, estranei a questa sede giudiziale, ma non possono escludere o limitare la legittimazione di soggetti distinti nel tutelare la propria sfera giuridica nella maniera ritenuta più opportuna, nelle forme e con i rimedi previsti dall'ordinamento."*

Il Tar non ha dunque valutato che i ricorrenti chiedono al Comune di far assumere allo stesso la gestione diretta dei servizi abusivamente svolti dal Consorzio, pur essendo loro stessi appartenenti al Consorzio, mentre quest'ultimo dal canto suo pretenderebbe di mantenerne la gestione e comunque di vedersi riconosciuti i servizi svolti per conto del Comune.



**COMUNE DI NAPOLI  
AVVOCATURA**

E' evidente che il Tar non ha correttamente inteso il contenuto dell'eccezione avanzata da parte comunale. Infatti la questione non riguarda la possibilità di intraprendere azioni uti singuli o collettivamente, in maniera disgiunta dal consorzio di cui fanno parte i ricorrenti, ma viceversa la loro effettiva posizione soggettiva in relazione all'interesse ad agire valutato in relazione alla posizione giuridica assunta già dal Consorzio nelle varie liti passate e pendenti col Comune.

Gli stessi ricorrenti affermano infatti di far parte del Consorzio; si è data prova (anche per le affermazioni fatte dal consorzio intervenuto in giudizio) che esiste più di una controversia che oppone il Comune al Consorzio per l'affidamento e il pagamento dei servizi resi nel CDN da quest'ultimo. Avendo appunto questa serie di giudizi un petitum del tutto confliggente con l'odierna azione, non è stata fornita alcuna prova o dimostrazione del dissenso che avrebbero dovuto esprimere i ricorrenti circa l'azione intentata dal Consorzio. Essi si trovano nell'anfibia posizione per la quale mentre col Consorzio (di cui fanno parte) chiedono di continuare a svolgere per il Comune di Napoli i servizi nelle aree pubbliche del CDN, come attuali ricorrenti in primo grado (non dissenzienti, né dissociati dall'azione del Consorzio GESECEDI) chiedono che i servizi vengano svolti dal Comune di Napoli, escludendo terzi estranei privi di titolo (appunto il Consorzio GESECEDI).

Il conflitto di interesse e dunque delle azioni è evidente. In qualsiasi organismo o ente collettivo di cui si faccia parte, per dissociarsi dalle liti ma anche dalle finalità statutarie del Consorzio, occorre dare prova

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

della comunicazione del proprio dissenso alla lite nei tempi e nei modi di legge o almeno dello scioglimento dal Consorzio.

Tutto ciò per i consorziati ricorrenti in primo grado NON è avvenuto.

Sul punto anche l'intervenuto Consorzio GESECEDI espone del "naufragio giudiziario" in cui sono incorse le iniziative di parte dei ricorrenti tese a vedere riconosciuta l'inconfigurabilità del rapporto associativo che vincola i consorziati; il che rafforza l'evidenziato conflitto di interesse tra i ricorrenti con la posizione del consorzio di cui essi continuano a fare parte.

Il ricorso è dunque inammissibile.

*Nel processo amministrativo è inammissibile la censura proposta da un soggetto che dagli atti di causa risulta inequivocabilmente portatore di un interesse in evidente conflitto con la valenza e le finalità della disciplina da lui invocata. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24/08/2012, n. 977.*

**2) errores in procedendo - ulteriore inammissibilità del ricorso originario per genericità dei motivi violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs 198/2009 nonché dell'art. 117 del C.p.a.**

Il ricorso è anche inammissibile per genericità. Infatti non è qualificata, né rubricata la violazione di alcun termine, né alcuna omissione o inadempimento previsto da legge o regolamento in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione Comunale, né tantomeno è stata indicata alcuna specifica mancata emanazione di atti obbligatori privi di contenuto normativo da adottarsi entro un termine fissato da legge o regolamento.

L'azione collettiva esercitata ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2009 è, per esplicita previsione normativa (in part. l'art. 4 c. 1 del citato decreto legislativo), un'azione di accertamento con finalità propulsive



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

rispetto alla mancata adozione di atti specificamente indicati nell'articolo 1 del medesimo testo legislativo. Essa dunque costituisce un rimedio esperibile contro la P.A. per violazione di termini o per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo, da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento. Nel caso di specie, a prescindere dall'individuazione del termine perentorio (che nelle richieste conclusive del ricorso di primo grado viene qualificato come "congruo"(?)) entro il quale la P.A. avrebbe dovuto provvedere, appare mancante una specifica norma di legge o regolamentare che imponga al Comune di adottare gli atti richiesti da controparte.

 Il Tar Campania ha ritenuto invece che, *anche per l'esigenza di dare una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo, non è invero da escludere che i rimedi previsti dalla legge per garantire il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio pubblico siano logicamente riferibili non solo al caso dell'inosservanza di uno specifico termine od obbligo di provvedere, ma anche, ed a maggior titolo, nell'ipotesi - invero inconsueta ma non per questo estranea all'ambito applicativo delle disposizioni in esame - in cui l'amministrazione sia totalmente inadempiente nello svolgimento dei servizi pubblici.*

*In tal caso non è, evidentemente, esigibile dall'interessato l'onere di individuare e contestare una specifica violazione.*

In modo contraddittorio ha poi superato la genericità provvedendo egli stesso a individuare i riferimenti normativi utili a delineare obblighi per l'Amministrazione secondo una contestabile applicazione espressa del principio "iura novit curia" di cui *infra*.

## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

In margine a tale ultimo motivo d'appello merita un cenno anche il passaggio della sentenza che giustifica il superamento della genericità (dunque effettivamente riscontrata dal TAR) (pag.16 della sentenza impugnata) facendo comunque riferimento ai contenuti dell'azione avverso il silenzio ex art 117 cpa che secondo il Giudice di prime cure consentirebbe comunque di convertire l'azione proposta ex art. 32 del cpa.

Il rilievo nella sua laconicità collide fortemente col principio di conversione delle azioni sia sul piano logico che giuridico. Infatti a seguire l'affermazione del giudice si evince che, stante il silenzio sulla diffida avanzata dai ricorrenti, il giudice ben avrebbe potuto limitarsi come nell'azione ex art. 117 a rintracciare l'obbligo per l'amministrazione di rispondere e concludere con una sentenza in forma semplificata. Come si legge in sentenza tale conversione non è avvenuta, il che sul piano logico esclude che tale considerazione del giudice possa spiegare alcun effetto. Né sul piano giuridico poteva avvenire in quanto se al giudice di prime cure è parso di rinvenire nello schema diffida- ricorso di cui all'art. 3 d.lgs 198/2009 un procedimento che almeno in astratto potesse confluire in una pronuncia sul silenzio serbato dall'Amministrazione avrebbe conseguentemente dovuto almeno individuare l'obbligo per l'Amministrazione di rispondere agli istanti e di individuare il concreto provvedimento richiesto da questi ultimi.

A questo punto il ragionamento, evidentemente utilizzato come mero spunto per respingere l'eccezione di genericità dei motivi di ricorso, ha consigliato di non inoltrarsi su questo crinale motivazionale per non incorrere nell'alluvionale profusione di pronunce in materia che

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

individuano la fonte dell'obbligo di provvedere nella corretta applicazione del principio di legalità dell'azione amministrativa. Ciò avrebbe posto l'interprete di nuovo di fronte alle evidenziate lacune della prospettazione di parte, già eccepite.

**3) errores in procedendo - ulteriore inammissibilità del ricorso originario per difetto delle condizioni dell'azione di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 198 del 2009**

A parere della difesa appellante il Tar è incorso in numerose e palesi violazioni di consolidati principi processuali.

In primo luogo, per come ha argomentato, il Tar Campania ha superato in modo semplicistico le lacune del ricorso di controparte. Ha fatto riferimento alla necessità di dare una *lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo* applicabile, tuttavia osservando, come detto, che i rimedi previsti dalla legge 198 cit. per garantire il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio pubblico siano *logicamente* riferibili non solo al caso dell'inosservanza di uno specifico termine od obbligo di provvedere, *ma anche, ed a maggior titolo*, nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia totalmente inadempiente nello svolgimento dei servizi pubblici.

Nella logica quantitativa del "meno sta nel più", il Tar conclude superando la lacuna irrimediabile del ricorso e che lo rende inammissibile, non solo facendo a meno di un preciso ancoraggio normativo che indichi nel ricorso di primo grado puntualmente i termini e/o gli atti obbligatori violati, ma addirittura individuando esso stesso le norme violate, facendo applicazione abnorme del principio *iura novit curia*.

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

Infatti il primo errore sta nel fatto che il giudice di prime cure non ha considerato che l'azione è stata introdotta per porre rimedio ai casi "di omissione o tardiva emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo" laddove il legislatore abbia già tracciato il comportamento esigibile dall'Amministrazione. Pertanto appare indefettibile che il ricorrente nell'introdurre la sua azione indichi espressamente i termini e le norme violate. Laddove ciò non accada il ricorso appare irrimediabilmente inammissibile per mancanza di una delle sue condizioni (denominati "presupposti" dall'art. 1 cit.).



Viceversa la lettura delle norme sull'azione proposta dal TAR collide con la giurisprudenza che ha già osservato che: *Non è ammissibile la class action finalizzata ad imporre alle Amministrazioni una specifica interpretazione della normativa vigente, in quanto esula dall'ambito di applicazione della class action pubblica, così come disciplinata dal d.lg. n. 198 del 2009, e costituisce inoltre una indebita ingerenza nelle prerogative dell'Amministrazione. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06/09/2013, n. 8154.*

Dunque il Tar non poteva derivare dalla norme programmatiche e di principio appositamente rinvenute nell'ordinamento, in luogo dei ricorrenti, alcuna interpretazione volta a fondare l'obbligo a carico dell'Amministrazione, oltretutto violando la sfera di autonomia amministrativa riservata alla stessa, che comunque è principio applicabile al caso di specie, di pari dignità e rilievo.

Pertanto non è una questione di "lettura costituzionalmente orientata" della norma introduttiva della class action, ma di intendere esattamente il "presupposto dell'azione" necessario per il suo esercizio: l'indicazione delle norme o dei termini violati dall'Amministrazione.

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

Il giudice di prime cure erroneamente ha superato tale verifica con un ulteriore salto logico sull'ammissibilità procedendo (a) alla lettura costituzionalmente orientata (b) di norme che ha individuato egli stesso secondo il principio *iura novit curia*.

In tal modo il giudice potrebbe sindacare qualsiasi asserito abuso o mancanza della P.A senza che il ricorrente debba allegare nel ricorso alcuna violazione, consentendo al primo comunque di estendere il controllo anche al merito dell'azione dell'Amministrazione in modo del tutto irrituale e illegittimo.

Francamente la dilatazione dell'azione a cui si assiste in tal modo assume contorni preoccupanti, questi sì, certamente contrari ai valori costituzionali che assistono l'esercizio del sindacato giurisdizionale.

(a) Inoltre sul concetto di "lettura costituzionalmente orientata" non può non osservarsi che il sindacato del TAR sia stato quantomeno sbrigativo e semplicistico.

Sul piano ermeneutico-metodologico infatti il giudice di prime cure ha solamente riferito di operare una lettura "costituzionale" dell'istituto della class action, senza specificarne principi, valori, interpretazioni e motivazioni di contrasto tra la norma e la Costituzione e soprattutto senza spiegare che la lettura piana della norma poteva dichiararsi insufficiente.

Laddove avesse avuto il dubbio che la Class action introdotta dal legislatore fosse incostituzionale avrebbe potuto sollevare la questione incidentale di costituzionalità della legge. Infatti senza addentrarsi su tematiche che esulano dal presente giudizio la possibilità che invece il giudice segua un'interpretazione od un'altra, allontanandosi dal dettato normativo e senza sollevare questione di costituzionalità,



## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

induce comunque fin d'ora a sospettare la compressione dei principi di certezza del diritto e di affidamento del cittadino nella sicurezza delle situazioni giuridiche oltre che del principio di eguaglianza davanti alla legge particolarmente stridente in una materia di così generale rilievo. Viceversa la giurisprudenza ha già osservato che: *Non è ammissibile la class action finalizzata ad imporre alle Amministrazioni una specifica interpretazione della normativa vigente, in quanto esula dall'ambito di applicazione della class action pubblica, così come disciplinata dal d.lg. n. 198 del 2009, e costituisce inoltre una indebita ingerenza nelle prerogative dell'Amministrazione.* T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06/09/2013, n. 8154.

Viceversa la disciplina introdotta dal legislatore sulla class action, nella sua chiara valenza sollecitatoria, delimita l'azione esercitabile dai ricorrenti nei limiti di obblighi, termini e adempimenti fissati previamente dal legislatore. Al di fuori di un tale chiaro parametro vi è l'arbitrio, potendo ricomprendere nell'alveo di tale azione di accertamento, con l'ausilio della locuzione "lettura costituzionalmente orientata" (peraltro non motivata), tutta l'attività amministrativa che fa capo ad una PA in quanto pur sempre regolata da norme di legge o regolamento e rivolta direttamente o indirettamente ai cittadini.

Invero l'analisi doveva puntualizzarsi approfonditamente sulla natura dei termini e degli obblighi richiesti dalla norma quale presupposti dell'azione. Ciò avrebbe consentito agevolmente di riscontrare la sollevata inammissibilità ritenendo impossibile sostituirsi ai ricorrenti per colmare le evidenti lacune del ricorso presentato.

**4) errores in procedendo - ulteriore inammissibilità del ricorso originario per difetto dei presupposti dell'azione e legittimazione ad**

## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

agire di cui all'Art. 1 del d. lgs. n. 198 del 2009; violazione e falsa applicazione del principio "iura novit curia".

Il ricorso al principio *Iura novit curia* appare poi illogico e illegittimo per tre ordini di ragioni.

4.1) l'individuazione delle norme da parte del giudice supera irrisolvemente l'inammissibile carenza dell'indicazione delle norme e termini violati, invece necessaria per poter introdurre una tale azione in giudizio.

Il risultato è a dir poco esorbitante infatti, così come è accaduto, il Tar non solo ha ampliato (per la lettura costituzionalmente orientata) l'applicazione della norma a casi non espressamente contemplati dal legislatore, ma ha addirittura provveduto autonomamente ad individuare le norme "violate", in luogo dei ricorrenti. Sul punto la giurisprudenza amministrativa sulla CLASS Action è andata in senso contrario al Tar Campania affermando:

*La "class action" ex d.lg. 198/2009 non sfugge ai comuni principi in materia di domanda giudiziale, e, dunque, alla regola che questa debba essere sufficientemente determinata nel suo "petitum", in relazione al contenuto dell'azione ed alla sua finalità. Parte ricorrente, quindi, non può limitarsi genericamente a chiedere l'emanazione di "atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo": giacché si deve trattare di atti "obbligatori", chi li richiede deve evidentemente dimostrare, quale elemento costitutivo essenziale della sua domanda, che tali essi sono, e ne dovrà perciò definire il contenuto, indicando la fonte normativa di tale obbligo, in riferimento alla situazione di pregiudizio lamentata: o, comunque, tutto ciò dovrà essere "de plano" desumibile dal ricorso, per consentire al giudice di pronunciare l'accertamento richiesto e le statuizioni consequenziali. Peraltro,*

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

*se con un solo ricorso sono individuate una pluralità di situazioni, in cui debba essere ripristinato il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio - e quindi, in pratica, in cui sono cumulate più domande - per ciascuna di esse dovrà essere identificabile l'atto generale da emettere. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 25/10/2013, n. 672; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03/09/2012, n. 7483.*

4.2) Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge invece che le norme rinvenute dal Giudice di primo grado sono programmatiche, la loro attuazione è rimessa ad un'attività amministrativa, condizionata da successive valutazioni di opportunità e di merito, che restano riservate alla competente amministrazione, e non configurano alcun obbligo direttamente esigibile che si pretenda violato, mentre i Protocolli di Intesa, pure richiamati, non determinano l'insorgenza in capo ai ricorrenti di alcuna aspettativa giuridicamente tutelabile.

Inoltre non si è tenuto alcun conto delle liti pendenti che comunque e in disparte ogni valutazione rendono inattuabile il comando del giudice che avrebbe dovuto indirizzare le sue prescrizioni anche al Consorzio che invece è rimasto del tutto estraneo dalla parte precettiva del dispositivo della sentenza impugnata.

4.3) Rispetto all'estensione del principio "iura novit curia" applicato dal TAR occorre considerare che i motivi di gravame possono essere considerati muniti di adeguata consistenza e specificazione quando indicano le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l'intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano, fermo restando che, in presenza di motivi generici, non può essere invocato il principio iura novit curia, perché la conoscenza che il giudice ha e

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

deve avere delle norme dell'ordinamento non esonera il ricorrente dallo specificare adeguatamente le sue richieste, né il principio può essere interpretato nel senso che il giudice debba prestare la sua opera ovviando con la sua attività all'incapacità delle parti di reperire un qualunque fondamento per le loro pretese. **V. in tal senso T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 07/03/2012, n. 581. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 13/01/2012, n. 177. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 10/11/2011, n. 2072. Consiglio di Stato, sez. V, 08/02/2011, n. 854 che conferma Tar Liguria, sez. II, n. 2974 del 2009. T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 05/03/2010, n. 100; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 04/06/2009, n. 1356.**

Del resto l'inopinata estesa interpretazione delle norme sulla class action operata dal TAR riceve ulteriore smentita dall'analisi sistematica del d.lgs. 198/09. Infatti nei primi mesi di applicazione del decreto legislativo la giurisprudenza amministrativa ha potuto cimentarsi con il tema della delimitazione dell'ambito applicativo oggettivo e dei presupposti dell'azione introdotta in relazione alla portata della norma transitoria di cui all'art. 7 del d.lgs 198 cit. . In particolare il Tar Lazio nell'affrontare un giudizio analogo ha correttamente operato una distinzione *tra il piano della vigenza ed obbligatorietà delle norme contenute nel d.lgs. n. 198/2009 e quello della loro concreta applicazione, con particolare riferimento al disposto dell'art. 7 del decreto.* Tale norma ha introdotto un regime transitorio, in base al quale la «concreta applicazione» del d.lgs. n. 198/2009 è determinata *«anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri»*, allo scopo di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi oltre che gli standard qualitativi ed economici previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto, nonché di

## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

valutarne l'impatto finanziario ed amministrativo nei rispettivi settori. In questo modo, osserva il giudice, il legislatore ha voluto cautelarsi, probabilmente per ragioni soprattutto economiche, riservando espressamente all'esecutivo l'individuazione del *dies a quo* della concreta applicazione della normativa.

Attraverso una attenta disamina, però, i giudici affermano che l'art. 7 non si applica all'intero decreto ma solo alla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi o degli standard qualitativi ed economici, le quali non sono ancora «in concreto prospettabili davanti ad un giudice», in quanto manca «l'esatta individuazione del comportamento esigibile».

Al contrario, devono ritenersi immediatamente operative, perché non subordinate appunto dalla norma transitoria, le previsioni di legge aventi ad oggetto le restanti fattispecie lesive, compresa l'omessa emanazione di atti amministrativi generali obbligatori.

Al riguardo, infatti, «tutto è compiutamente predeterminato»: si tratta di fattispecie completamente definite in ogni loro aspetto, inclusa «l'esatta perimetrazione del comportamento lesivo». La posizione giuridica tutelata dalla norma è collegata all'obbligo di emanazione di un atto, le cui caratteristiche sono specificamente individuate dalla norma stessa, pertanto il comportamento dovuto è pienamente esigibile e l'azione può essere esperita. T.A.R. Lazio Roma, 20/01/2011 n. 552, sez. III.

Seguendo l'interpretazione del TAR Campania viceversa l'azione della class action sarebbe esperibile e il comportamento della PA sarebbe esigibile anche di fronte a norme che non prevedono obblighi o termini per l'adozione di atti generali. Dunque mentre il legislatore avrebbe

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

chiaramente (art. 7 cit.) rimandato ai successivi decreti l'individuazione di termini atti obbligatori da adottare per la PA, di fronte ad atti, termini e comportamenti non immediatamente esigibili dalla PA, il giudice Campano ha ritenuto di poter anticipare la delimitazione di tale sfera di esigibilità del tutto irrazionalmente anche al di là e contro la legge istitutiva dell'azione.

**5) errores in procedendo - violazione e falsa applicazione dell'art 1 del d. lgs. n. 198 del 2009, ulteriore inammissibilità del ricorso originario per mancata individuazione degli atti da adottare**

Il ricorso di primo grado si rivela inammissibile anche perché non sono stati individuati gli atti da adottare. Indicare al Comune di Napoli, come hanno fatto i ricorrenti nel ricorso e ancor prima nella diffida, *di effettuare entro un congruo termine la dovuta amministrazione e gestione diretta (manutenzione ordinaria straordinaria, pulizia polizia municipale etc.) delle aree e delle opere infrastrutturali con i relativi impianti di sua proprietà nel comprensorio del Centro Direzionale di Napoli (C.D.N.) e vietare e impedire formalmente la gestione da parte di altri soggetti privi di titolo legittimante*, non fa emergere alcuno dei presupposti dell'azione previsti dal d.lvo 198/2009 e pertanto, prima, non obbliga l'Amministrazione ad alcun riscontro della diffida, e, poi, fa ritenere del tutto inammissibile il ricorso presentato.

Pur volendo per assurdo ritenere ammissibile il ricorso, infatti non è dato di comprendere quali utili statuizioni potrebbe disporre il giudice amministrativo, ovvero come, per dirla altrimenti, potrebbe ordinare al Comune di Napoli di porre rimedio alla lamentata situazione di pregiudizio, senza violare il cd. principio di "riserva di

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

amministrazione", aggravato nel caso di specie dal fatto che i beni non sono materialmente nel possesso dell'appellante Comune.

La mancata indicazione e individuazione dell'obbligatorietà del comportamento o dell'attività per legge o regolamento inficia l'ammissibilità del ricorso presentato anche sotto altro punto. Infatti del comportamento inerte dell'Amministrazione non è stato indicato alcun profilo di illegittimità e dunque l'azione che ha comunque valore propulsivo non può essere proposta senza che venga individuato in capo all'amministrazione un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso nell'ambito di un procedimento amministrativo tipizzato, nella specie non desumibile dall'istanza contenuta nella diffida stessa.

**6) errores in procedendo - violazione e falsa applicazione dell'art. 11bis d. lgs. n. 198 del 2009**

La norma in rubrica dispone "*Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimare.*" Di tale verifica non vi è traccia all'interno della motivazione della sentenza. Il rilievo di tale mancanza è ancora più grave se si tenga conto della reale estensione delle aree del CDN oggetto dell'azione; della complessità ed onerosità della gestione che si vuole attribuire al Comune; del contenzioso in essere che, oltre che riguardare il piano economico dello svolgimento delle attività e dei servizi, riguarda pure l'effettiva consegna delle aree al Comune.

**7) errores in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d. lgs. n. 198 del 2009**

## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

Passando poi al petitum dell'azione, il Giudice ha del tutto stravolto la finalità dell'azione intrapresa, non potendo più cogliere nemmeno l'infondatezza del ricorso.

Preliminarmente si osserva che il ricorso originario è infondato per gli stessi profili di inammissibilità già evidenziati, poichè la violazione palese dei presupposti dell'azione laddove, per assurdo, si superino le inammissibilità eccepite, esclude nel merito la fondatezza del ricorso.

La questione della gestione dei beni e dei servizi del CDN, di fatto, ben lungi dall'essere affrontata con inerzia o inadempimenti da parte del Comune di Napoli, è oggetto di vertenze giudiziarie ben note a controparte, perché comunque ascrivibili soggettivamente all'Ente di cui fanno parte i ricorrenti che finora hanno determinato l'impossibilità di definire col GESECEDI la vicenda in esame della gestione e manutenzione delle aree del CDN.

Il Tar su questo aspetto, portato alla sua attenzione mediante la produzione documentale di primo grado, ha del tutto glissato.

Questo aspetto laddove opportunamente valorizzato avrebbe potuto già chiarire l'insussistenza di un obbligo di prendere in consegna i beni del CDN oggetto di vertenza giudiziaria con il Consorzio GESECEDI.

Si è preferito individuare (in luogo dei ricorrenti) le fonti dell'obbligo comunale di svolgere i servizi pubblici nell'area del CDN negli art. 112 e ss. del d. lgs. n. 267 del 2000, per il quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, con l'osservanza peraltro di quanto previsto dall'art. 11 del d. lgs. n. 286 del 1999 in tema di qualità dei servizi.



## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

Ebbene le norme indicate dal Giudice, osservate nell'ottica speciale di individuazione del presupposto dell'azione di cui all'art. 1 del d.lgs 198/09, ancora una volta, per la loro programmaticità non individuano alcun obbligo direttamente esigibile in favore dei ricorrenti. Anzi l'espresso richiamo all'art. 11 del d. lgs. n. 286 del 1999, in tema di qualità dei servizi, dimostra ancor di più l'abnormità della motivazione della sentenza. Infatti il riferimento alla qualità dei servizi, anziché costituire presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 1 d lgs 198/09, richiama proprio il regime della norma transitoria di cui all'art. 7 del medesimo decreto che, come già detto, rinvia all'emanazione di appositi decreti PCM la definizione preventiva del contenuto di esigibilità del comportamento delle Amministrazioni e dei Concessionari.

Uguale sorte riceve il riferimento all'art. 118 cost., nel senso declinato dal giudice di prime cure in riferimento all'art. 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*. Infatti tale disposizione, sin dalla sua rubrica, *Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali da parte delle Regioni degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*, evidenzia la sua ultroneità rispetto all'esercitata azione collettiva, implicando misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, che come le precedenti individuano alcun termine, atto obbligatorio ecc. che possa avere rilievo nella vicenda in esame.

Paradossale e poi il riferimento ai beni di cui all'art. 4 della legge n. 847 del 1964 di proprietà comunale, nonché all'esercizio dei poteri e compiti previsti dall'art. 14 del d. lgs. n. 285 del 1992.



## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

L'individuazione di tali norme appare del tutto erronea visto il contenuto delle stesse. L'art. 4 della l. 29 settembre 1964, n. 847 recante norme in materia di Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 fornisce un catalogo di beni sui quali possono essere accessi i detti mutui. Addirittura il Codice della strada d. lgs. n. 285 del 1992 all'art. 14 individua i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade ma al suo comma 3 prevede *Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito*" Il che riporta al limite la questione nell'alveo della controversia civilistica tra Comune e Gesecedi più volte richiamata, ma mai recepita nella sua esatta portata dal Tar Campania.



L'ulteriore ragionamento del giudice di prime cure prende in esame poi la vincolatività dei protocolli di intesa a suo tempo sottoscritti dal sindaco di Napoli e dal GeSeCeDi e sulla effettiva assenza di titolo giuridico in favore di GESECEDI a svolgere i servizi pubblici nell'area del CDN.

La valutazione del Tar : *Orbene, secondo quanto risulta dagli atti di causa, con i due protocolli di intesa sottoscritti in data 17.11.1999 e 23.06.2000 dal sindaco di Napoli e dal GeSeCeDi, si è convenuto tra le parti dell'accordo che, per il periodo successivo al 17.11.1999, il Consorzio avrebbe continuato a provvedere alle attività "tradizionalmente svolte anche per le infrastrutture pubbliche" nel CDN.*

*In proposito, con una decisione del giudice amministrativo (TAR Campania, sez. I, 5/8/2003, n. 10842) dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella presente sede, è stato riconosciuto che tali atti, rimasti inoppugnati,*

## COMUNE DI NAPOLI AVVOCATURA

soddisfano tutti i requisiti della vincolatività pattizia, rispettando l'onere della forma scritta e della sottoscrizione da parte di soggetto (sindaco), legittimato ad esprimere la volontà dell'amministrazione all'esterno. Pertanto, dal 17.11.1999 e per tutta la durata delle convenzioni in atti, il Consorzio ha avuto l'affidamento dal Comune della gestione dei servizi pubblici nell'ambito del Centro direzionale di Napoli.

Al riguardo va rilevato che il protocollo del 17/11/1999 contemplava una durata fino al 30/4/2000 salvo proroghe concordate, mentre il protocollo del 20/6/2000 prevedeva entro la fine di quell'anno il trasferimento della gestione ad una costituenda società a capitale misto, con continuazione nelle more dell'attività da parte del Consorzio.

Senonché è del tutto pacifico che il progettato subentro non è stato attuato entro il 2000 né successivamente, per cui la gestione da parte del GeSeCeDi è attualmente esaurita e priva di un titolo.

E' evidente dalla lettura del passo riportato della sentenza che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato la natura giuridica, l'oggetto e gli effetti dei protocolli di intesa, che appaiono del tutto superati in fatto e in diritto.

Il Protocollo di intesa ha la natura e la causa di una sorta di dichiarazione di intenti, quindi un accordo "politico" che non prevede, come l'accordo di programma, forme di impugnazione in caso di inadempienza dei soggetti contraenti. Spesso, infatti, la sottoscrizione di un protocollo di intesa è propedeutica alla stipula di un accordo di programma questo si vincolante.

Inoltre i protocolli di intesa concernevano proprio l'affidamento (temporaneo) della gestione dei servizi del CDN a GESECEDI per poi dare vita ad una società mista pubblico-privata che poi non si è



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

concretizzata per l'annullamento da parte del TAR con sent 2144/2002 della delibera di proposta al Consiglio di costituzione della società mista, è stata annullata dal Tar Campania

Pertanto l'esaurimento dell'efficacia dei Protocolli di intesa contrariamente a quanto in motivazione non possono esplicitare alcun ulteriore effetto, né possono oggi fondare alcun obbligo o comportamento esigibile da parte dei ricorrenti.

Quanto poi al valore della decisione del giudice amministrativo (TAR Campania, sez. I, 5/8/2003, n. 10842) occorre valutarne attentamente il rilievo anche contraddittorio che il Giudice di primo grado ne fa scaturire. Infatti, oltre a notare che si richiama un contenzioso fra Comune e Gesecedi che non può avere valore nell'odierna sede, deve osservarsi che nell'argomentare logico della sentenza impugnata tale vincolatività viene esaltata per poi concludere che i protocolli di intesa hanno esaurito la loro efficacia o meglio sono stati superati dai fatti (v. annullamento della delibera di proposta al Consiglio di costituzione della società mista) per concludere che il Consorzio non ha titolo per svolgere i servizi nel CDN.

Dunque appare del tutto contraddittorio esaltare la vincolatività di protocolli che hanno esaurito qualsiasi efficacia senza recepire quale sia il nucleo della contrapposizione civilistica tra Comune e GESECEDI. Infatti sul punto, anziché argomentare di conseguenza per l'insussistenza dunque di alcun obbligo esigibile a carico del Comune, il ragionamento logico si interrompe e il giudice conclude nel senso esposto in sentenza.

**Istanza di sospensione.**



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

Tanto per il fumus del proposto appello. Si chiede infatti la sospensione dell'esecutività della sentenza nelle more della definizione del giudizio di merito. Sia perché la particolarità dell'azione introdotta e del comando impartito dal giudice obbligano ad adempimenti non definiti che contrastano con la situazione controversa ancora sub iudice, all'attenzione del G.O., sia perché non appare possibile allo stato procedere come richiede il giudice di primo grado *previo espletamento delle operazioni di consegna eventualmente necessarie, dovrà provvedere all'emanazione degli atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo per la gestione dei servizi pubblici in questione direttamente, ovvero mediante gli enti debitamente incaricati con le forme e nei modi previsti dall'ordinamento, estendendo al CDN l'operatività prevista per le altre circoscrizioni cittadine.*



Quindi non sono chiari gli atti da adottare, nè tantomeno è dato comprendere l'operatività di che cosa debba essere estesa al CDN che sia già prevista per le altre circoscrizioni cittadine.

Inoltre controparte in data 31-3-2014 ha già notificato la sentenza impugnata onde far decorrere i 180 gg previsti dalla sentenza dalla notifica a cura dei ricorrenti di primo grado.

Laddove tutto ciò non bastasse di per sé a delineare il prescritto periculum, si tenga conto ai fini della richiesta sospensione che le attività di presa in consegna delle aree sono estremamente gravose per la implementazione immediata dei servizi che ne scaturirebbe a carico dell'appellante Comune.

Da ultimo l'esecutività della sentenza de qua finirebbe per anticipare impropriamente gli esiti delle controversie pendenti con il Consorzio Gesecedi e con Fintecna.

**COMUNE DI NAPOLI  
AVVOCATURA**

**P. Q. M.**


Si conclude per l'accoglimento, previa suspensiva, dell'appello e l'integrale riforma della sentenza di primo grado con il rigetto del ricorso di prime cure.

Con vittoria di spese e onorari. Conseguenze di legge.

Il valore della causa è indeterminabile. Contributo unificato assolto.

Napoli, li 3.4.2014

**Avv. Bruno Crimaldi**



**Avv. Fabio Maria Ferrati**



**MANDATO :**

Avv. Fabio Maria Ferrari - Avv. Bruno Crimaldi


Nella mia qualità, Vi delego a rappresentare e difendere il Comune di Napoli, congiuntamente e disgiuntamente, nel giudizio di cui all'atto che precede, conferendoVi ogni facoltà di legge. Eleggo domicilio con Voi in Roma C.so V. Emanuele II n. 18 presso il dott. Gian Marco Grez..

Napoli, li 2/4/2014

IL SINDACO  
Luigi de Magistris

Per autentica

Avv. Bruno Crimaldi



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Bruno CRIMALDI , nella qualità di difensore del Comune di Napoli in persona del Leg. rapp.te p.t. con domicilio indicato in epigrafe, ho notificato l'atto che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge 21/1/94 n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del **16/10/07** e pedissequa autorizzazione presidenziale del **23/10/07**), previa iscrizione dal n. **58** al n. **60** del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato A.R., in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio Postale di Napoli a:



Galiero Salvatore, Romanzi Laura, Ciccarino Anna, Miranti Ciro, Fossataro Elio, Barbato Cristina, De Pasquale Ada, Ianniello Annamaria, Parlato Simona, Oliva Barbara, Ionna Franco, Gualtieri Enrico, Scognamiglio Domenico, Cantelmo Antonio, Picillo Giuseppe, Boni Angelo, Di Domenico Eugenia, Adamo Francesco, Visone Ciro, Gargiulo Ombretta, Gargiulo Antonio, Esposito Gennaro, Ciliberti Gaetano, Caiazzo Maurizio, Galiero Filomena, Camozzi Antonio, Landolfi Antonio, Ceso Luigi, Nasta Eduardo, Merolla Ciro, Cozzolino Angela, Di Salvio Vincenzo, Martirani Giuliana, Politelli Nello, Politelli Lena, Giove Eduardo, Binetti Angela, Ceruzzi Filippo, Monfrecola Agostino, Lizio Giovanni, Amato Francesco, Salvati Luigi, Meomartini Paola, Napolitano Carlo, Porcaro Vincenzo, Esposito Francesco, Amato Maria, D'Ambrosio Carmine, Zuccarelli Bruno, Galasso Annamaria, Mandato Gerarda, Pascarelli Carmen Filippa, Coppola Elena, Maglio Rosaria, Madonna Vincenzo, Floro Francesca, De Ciutiis Fausto, Serrentino Aldo, Romano

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AVVOCATURA**

Salvatore, Perone Luigi, Strino Concetta, Gaudio Giuseppe, Uva Brunella, Brizzi Vincenzo, Mencarelli Mario, Vaccaro Annamaria, Fabbricatore Claudio, Congiu Vittorio, Lista Immacolata, Pacini Vittorio, De Maio Alfonso, Perez Vincenzo, Lauria Claudia, Esposito Vulgo Vincenzo, Iaquina Salvatore, Urciuolo Enrica, Cavaliere Alfredo, Bosco Ambrogio, Miranti Salvatore, Cielo Valeria, Molinari Iolanda, Maurano Maria Rosaria, Ferraiolo Aurora, Raiola Maria Carmela, Belcastro Rosalba, Amirante Francesco, Taralbo Ciro, Iermoli Giandomenico, Masullo Salvatore, Polimene Mario, Scuotto Carlo, Passaretti Raffaele, Ferrante Luisa, Di Gennaro Lidia, Mancino Enea, Maja Walter, Allocca Annamaria, Vista Assunta, Di Maria Lina, Cuosta Luca, Russo Giuseppe, D'Orta Giuseppe, Cusitore Paolo, Amodio Raffaella, Nuzzolese Domenico, Mele Matilde, Vitagliano Salvatore, Milone Nicola, Nastasi Annamaria, Carrino Gaetano, Guerritore Alessandro, Procino Giuseppe, Venafrà Raffaele, Riccio Antonietta, Morazio Giovanni, Barbone Sandro, Bilardo Faetano, Di Franco Raffaele, Ferrara Maria, La Tergola Rosa, Cucciardi Giuseppe, Giordano Sergio, Barlaam Pantaleone, Cirelli Emilio, Ioimo Luigi, Zanardi Felicia, Fusco Danila, Filardi Mario, Quagliarella Irma, Chiurazzi Fulvia, Lombardi Francesco, D'Amico Alberto, Ferrentino Gennaro, Massa Vincenza, Amoroso Guglielmo, Zangaraci Lucia, Amato Giovanni, Lombardi Angela, Stagliano Elena, Di Maria Lina, Massa Salvatore, Tasco Giovanna, Ferraiolo Adriana, De Filippo Adriana, Napolitano Giuseppe, De Prisco Raffaele, Cuomo Anna Maria, Cassese Immacolata, Pulvirenti Gabriella Maria, De Crescenzo Vincenzo Maria, De Crescenzo Giulia, Viscardi Antonio, Gualtieri Serafina, Mincione Giuseppe, Capasso Chiara, Spinoccia Mauro, Giardulli Renato, Colonna Assunta, Colonna Armando, Pagnotta Marisa, De Rosa Giuseppe, Cavaleri Giuseppina,



**COMUNE DI NAPOLI  
AVVOCATURA**

D'Alessandro Marianna, Carrino Caterina, Nuzzolese Domenico, Farina Ermelinda, Diocesi di Pozzuoli, Ziccardi Rosalba, Angiolini Antonio, Chianese Domenico, Borga Ernesto, Cardillo Edoardo, Perelli Giorgio, Araimo Gaetano, Sica Raffaele, Izzo Giovanna, Petrone Ignazio, Caridi Francescantonio, Pofi Vincenzo, Muscolino Concetta, Tammaro Maurizio, Lombardi Alberto, Piedimonte Pasquale, Galluzzi Vincenzo, Gargiulo Romina, Grillo Giuseppe, Renzi Gianfranco, Pisacane Maria, Lamberti Cesare, Romano Gennaro, Gentile Fausto, Iovi Maria, Attonito Sergio, Marucci Michelangela, Gargiulo Cesare, assistiti dal SUNIA Sindacato Unitario Inquilini e Assegnatari, in persona del legale rapp.te p.t, tutti elett.te dom.ti presso l'Avv.to Edoardo Cannellini, con studio in via Duca Ferrante della Marra, n. 3 - 80136 Napoli



(Rep. 58 Raccomandata n. 76597927638-3)

AVV. B. CRIMALDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Crimaldi".



N. Raccomandata

76597927638-3



# Posteitaliane

EP0795-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (IX 08/15/13) - St. [4] Ed. 03/04

## Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	GALILEO SAGGI TORRE R. 1270 10135.001		
	DESTINATARIO VIA 90 ANN. E. CANNELLINI		
	DUCA FERRANTE DELLA MARRA 3		
	VIA / PIAZZA	C.A.P.	COMUNE
	80136	NAPOLI	N° CIV. NA
			PROV. NA

MITTENTE	COMUNE DI NAPOLI - AMMOCACORA AN. B. C. P. 10135.001		
	MITTENTE MUNICIPIO PAL. S. GIACOMO		
	VIA / PIAZZA 80133		
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV. NA
		NAPOLI	PROV. NA

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40047                      Sez. 4                      Operaz. 0298  
 Causale: AG                      07/04/2014 12:58  
 Peso gr.: 107                      Tariffa € 3,95                      Affr. € 3,95  
 Serv. Agg.: AR

Cont. AR: 766293888333

TASSE

N. Raccomandata

76597927636-1



# Posteitaliane

EP0796-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 9519) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MATEONE ROSSO FZE		
	DOTT. ED. EDUARDO CANNELLINI		
DESTINATARIO	DUCA FERRANTE DELLA MARA 3		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	COMUNE DI NAPOLI - AVVOCATURA		
	DOTT. B. CRIVAZZI		
	MUNICIPIO PIAZZ. S. GIACOMO		
MITTENTE	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	80133 NAPOLI NA		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 40047      Sez. 4      Operaz. 0296  
 Causale: AG      07/04/2014 12:56  
 Peso gr.: 106      Tariffa € 8,95      Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR

COD. BILLO AR: 766293888311  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76597927637-2



# Posteitaliane

EP0796-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 9519) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CONSORZIO GE. SE. CE. DI.		
	IN PERS. LEG. RAPP. P.T. DOTT. MATEO MARIA FILIPPO		
DESTINATARIO	PIONE SIRIGNANO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	COMUNE DI NAPOLI - AVVOCATURA - AVV. CRIVAZZI		
	PIAZZA MUNICIPIO PIAZZ. S. GIACOMO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	PROV.
MITTENTE	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	80133 NAPOLI NA		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 40047      Sez. 4      Operaz. 0297  
 Causale: AG      07/04/2014 12:57  
 Peso gr.: 106      Tariffa € 8,95      Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR

COD. BILLO AR: 766293888322  
(accettazione manuale)

TASSE




**COMUNE DI NAPOLI  
AVVOCATURA**

Consorzio Ge.Se.Ce.Di Gestione Servizi Centro Direzionale, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso avv. Matteo Maria Fiorentino e Bruno Cimadomo, con studio al Rione Sirignano n. 6 - 80121 Napoli

(Rep. 59 Raccomandata n. 76597927637-2 )

AVV. B. CRIMALDI



Alfonso Matrone, Espedito D'Apuzzo, Cesare Gargiulo, Salvatore Piagge, Maria Concetta Polito, Angelo Bacchanico, Pierangelo Malfi, Domenico Todaro, Adriana Laneri, Sisto Vocca, Ornella De Stefano, Loredana De Felice, Celestino Frasca, Domenico Scognamiglio, Assunta Chirico, Giuseppina Ambrosone, Fulvio Todisco, Alessandra Iannotta, Rosario Coppola, Lorena Coppola, Aldo Cacace, Paola Maria Mautone, Salvatore Anatrella, Arcangelo Cozzolino, Annunziata Migliore, Michelina Placido, Maria Esposito, Salvatore Vitagliano nella qualità di interventori , tutti elett.te dom.ti presso l'Avv.to Edoardo Cannellini, con studio in via Duca Ferrante della Marra, n. 3 - 80136 Napoli

(Rep. 60 Raccomandata n. 76597927636-1 )

AVV. B. CRIMALDI

